

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA**  
**– SEZ. III BIS**

**R.G.N. 7619/2022**

**MOTIVI AGGIUNTI** nell'interesse della prof.ssa **Tambaro Luisa** [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] rappresentata e difesa – giusta mandato in calce al presente atto – dall'avv. Guido Marone (cod. fisc. MRN GDU 78L18 F839D), presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla Via L. Giordano, 15. Ai sensi dell'art. 136 cod. proc. amm. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni di Segreteria: fax 081.372.13.20 – pec guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it

**CONTRO** il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t.  
**NONCHÉ CONTRO** l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Direttore Generale p.t. l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in persona del Direttore Generale p.t.

**NONCHÉ NEI CONFRONTI DI** Castaldo Anna, [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] collocata alla posizione n. 38 della graduatoria definitiva del concorso ordinario per il reclutamento del personale docente indetto con d.D.G. 21 aprile 2020 prot. n. 499, con riferimento alla classe concorsuale A018 (Filosofia e Scienze Umane), per i posti banditi nella Regione Campania,

**PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA: H)** del decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, prot. n. 10457 del 6.03.2023,

1

Napoli  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

Aversa  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

Roma  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

Nola  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

Milano  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

Salerno  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

con il quale veniva approvata la graduatoria di merito definitiva del concorso ordinario per il reclutamento del personale docente indetto con d.D.G. 21 aprile 2020 prot. n. 499, con riferimento ai posti banditi nella Regione Campania, per la classe concorsuale A018 (Filosofia e Scienze Umane), laddove non figura il nominativo della ricorrente; **I**) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente,

**NEL RICORSO, ISCRITTO AL R.G.N. 7619/2022, PROPOSTO PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA:** **A)** del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale la ricorrente è stata esclusa dal concorso ordinario per il reclutamento del personale docente indetto con d.D.G. 21 aprile 2020 prot. n. 499, con riferimento ai posti banditi nella Regione Campania per la classe concorsuale A018 (Filosofia e Scienze Umane), siccome risultata non idonea alla prova scritta; **B)** del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, avente eventualmente anche forma digitale, recante la correzione dell'elaborato della ricorrente consegnato al termine della prova scritta tenutasi in data 11 maggio 2022, con conseguente attribuzione del punteggio pari a 68/100 pt.; **C)** del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato approvato l'elenco dei candidati ammessi alle successive prove concorsuali (pratica ed orale); **D)** del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati approvati i quesiti costituenti la prova scritta, elaborati dalla Commissione Nazionale di cui all'art. 7 del D.M. 9 novembre 2021 n. 326, con riferimento alla classe concorsuale di cui è causa; **E)** del d.D.G. 5 gennaio 2022 prot. n. 23 (pubblicato sulal GURI – 4°

Serie speciale “Concorsi ed esami” n. 5 del 18 gennaio 2022), recante modifica ed integrazione della *lex specialis*, nella parte in cui prevede come soglia idoneativa di superamento della prova scritta il punteggio minimo pari a 70/100 pt; F) qualora occorra, del D.M. 20 aprile 2020 n. 201 e del D.M. 9 novembre 2021 n. 326, quali atti presupposti recanti la disciplina regolamentare del concorso *de quo*; G) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente;

**PER L’ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DEL DIRITTO** della ricorrente a partecipare alla procedura concorsuale di cui è causa;

**CONSEGUENTEMENTE, ANCHE AI SENSI DELL’ART. 30 COD. PROC.AMM., PER LA CONDANNA** delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a disporre l’ammissione della ricorrente alla procedura concorsuale di cui è causa, consentendogli di espletare la successiva prova orale.

### **FATTO**

Con ricorso introduttivo del presente giudizio, la ricorrente impugnava il provvedimento con il quale la ricorrente è stata esclusa dal concorso ordinario per il reclutamento del personale docente indetto con d.D.G. 21 aprile 2020 prot. n. 499, con riferimento ai posti banditi nella Regione Campania per la classe concorsuale A018 (Filosofia e Scienze Umane), siccome risultata non idonea alla prova scritta, nonché il provvedimento recante la correzione dell’elaborato della ricorrente consegnato al termine della prova scritta

tenutasi in data 11 maggio 2022, con conseguente attribuzione del punteggio pari a 68/100 pt.

Sulla scorta di plurime ed articolate doglianze, quindi, la ricorrente censurava il grave sviamento nell'espletamento della prova che si era determinato unicamente a causa di un quesito (n. 12), per il quale il Ministero resistente aveva definito come corretta una risposta che, invece, non era univocamente quella giusta, risultando di contro legittima anche l'opzione indicata dalla dott.ssa Tambaro.

Con ogni evidenza, nella vicenda di cui è causa, il riconoscimento di tale punteggio, corrispondente alla risposta esatta del quesito individuato come erroneo o sviante, comporterebbe il raggiungimento della soglia di idoneità e quindi il superamento della prova scritta, con conseguente accesso al prosieguo delle operazioni concorsuali.

\*\*\*\*\*

Costituitasi l'Amministrazione resistente, veniva discussa l'istanza cautelare all'udienza del 02.08.2022, all'esito della quale il T.A.R. Lazio, con ordinanza cautelare n. 5115/2022 del 03.08.2022 affermava che *“Ritenuto necessario, al fine del decidere, che l'amministrazione fornisca dei chiarimenti in merito ai quiz contestati dalla parte ricorrente. Ritenuto di dover concedere all'amministrazione un termine pari a sessanta giorni per adempiere all'incombente istruttorio de quo, precisando che l'omessa esecuzione di quanto disposto sarà valutata ai sensi dell'art. 64 c.p.a”*, rinviando il giudizio alla camera di consiglio del 21 febbraio 2023.

All'esito dell'udienza del 21.02.2023, il T.A.R. Lazio, con ordinanza cautelare n. 3187/2023 del 24.02.2023 affermava che *“Ritenuto assolutamente necessario disporre che l'amministrazione fornisca i chiarimenti di cui alla precedente ordinanza istruttoria, entro il termine di 30 giorni, con l'avvertimento che l'ulteriore inerzia sarà valutata ai sensi dell'art art 64 comma 4 c.p.a;”*, rinviando il giudizio alla camera di consiglio del 18 aprile 2023.

Ebbene, il Ministero depositava la relazione istruttoria che, tuttavia, non chiariva, sotto il profilo scientifico, le ambiguità e gli errori contenuti nel quesito contestato.

All'esito dell'udienza del 18.04.2023, il T.A.R. Lazio, infatti, con ordinanza cautelare n. 2097/2023 del 19.04.2023, accoglieva l'istanza cautelare affermando che *“Ritenuto che il ricorso presenti prima facie apprezzabili profili di fondatezza avuto riguardo al quesito oggetto di contestazione. Ritenuto che la relazione depositata dall'Amministrazione non smentisce che l'applicazione Mentimeter possa effettivamente consentire all'utente di effettuare presentazioni online in modalità sincrona, come sostenuto dalla parte ricorrente, limitandosi a evidenziare che tale funzionalità sia a pagamento, e non gratuita, come invece accade per l'applicazione Power Point online. Ritenuto che **la risposta fornita dalla parte ricorrente possa dunque essere considerata corretta** al pari quella ritenuta giusta dalla p.a., pur ad una delibazione sommaria tipica dell'odierna fase processuale, tenuto conto che il quesito chiedeva di individuare quali tra le applicazioni proposte consentisse di effettuare presentazioni in modalità sincrona e non di indicare*

*quella che permettesse di utilizzare tale funzione a titolo gratuito”, fissando l’udienza pubblica per il giorno 4 luglio 2023.*

Orbene, con decreto direttoriale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, prot. n. 10457 del 6.03.2023 (**doc. 1**), veniva approvata la graduatoria di merito definitiva del concorso ordinario per il reclutamento del personale docente indetto con d.D.G. 21 aprile 2020 prot. n. 499, con riferimento ai posti banditi nella Regione Campania, per la classe concorsuale A018 (Filosofia e Scienze Umane), ove non figura il nominativo della ricorrente.

\* \* \* \* \*

Avverso i provvedimenti impugnati, la ricorrente, rappresentata e difesa come in epigrafe, ricorre innanzi a codesto ecc.mo Tribunale chiedendone l’annullamento e/o la riforma, siccome illegittimi per i seguenti

### **MOTIVI**

#### **1) Illegittimità derivata.**

I provvedimenti impugnati sono inficiati da vizi di illegittimità derivata in quanto danno attuazione al prosieguo delle operazioni concorsuali oggetto di gravame con il ricorso introduttivo del presente giudizio.

Ad ogni effetto processuale e sostanziale, quindi, si impugna il decreto direttoriale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, n. 10457 del 6.03.2023 con il quale veniva approvata la graduatoria di merito definitiva del concorso ordinario per il reclutamento del personale docente indetto con d.D.G. 21 aprile 2020 prot. n. 499, con riferimento ai posti banditi nella Regione Campania, per la classe concorsuale A018 (Filosofia e Scienze Umane), ove non figura il nominativo della ricorrente.

6

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

Per completezza difensiva, infine, si rinvia alle doglianze ed alle censure articolate nel ricorso introduttivo che integralmente si riporta di seguito:

**“MOTIVI**

**IN RITO**

**I) SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO AI SENSI DELL'ART. 63 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165**

*La presente controversia è senz'altro attratta alla giurisdizione di codesto ecc.mo Tribunale avendo ad oggetto la disciplina generale di una procedura concorsuale finalizzata all'immissione in ruolo del personale docente, in particolare con riferimento agli elementi essenziali della selezione, sicché afferisce alla fase del reclutamento che è connotata dalla spendita di poteri autoritativi da parte del Ministero resistente.*

*Secondo un granito insegnamento della Suprema Corte, infatti, «L'art. 63, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001 si interpreta, alla stregua dei principi enucleati dalla giurisprudenza costituzionale in relazione all'art. 97 Cost., nel senso che per “procedure concorsuali di assunzione”, ascritte al diritto pubblico con la conseguente attribuzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice amministrativo, si intendono quelle preordinate alla costituzione ex novo dei rapporti di lavoro. Il termine “assunzione” deve essere estensivamente inteso, rimanendovi comprese anche le procedure di cui sono destinatari soggetti già dipendenti di pubbliche amministrazioni quante volte siano dirette a realizzare un effetto di novazione del precedente rapporto di lavoro con l'attribuzione di un inquadramento superiore e qualitativamente diverso dal precedente» (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 17*

7

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

*dicembre 2018, n. 32624. In termini, cfr. Cons. Stato, Sez. III, 5 febbraio 2021, n. 1066)*

***II) SULLA COMPETENZA DI CODESTO ECC.MO TRIBUNALE ADITO AI SENSI DELL'ART. 13 COD. PROC. AMM.***

*Sempre in via preliminare, va rilevata la sussistenza della potestas iudicandi in capo a codesto ecc.mo Tribunale adito in quanto la lesione deriva evidentemente dai provvedimenti presupposti che hanno natura di atti generali e validi sull'intero territorio nazionale (cfr. ex multis Cons. Stato, Ad. Plen., 12 dicembre 2012 n. 38).*

*In tal senso, quindi, pur scaturendo l'interesse a ricorrere dall'esclusione da una procedura articolata a livello regionale, ciò non di meno non può non essere evidenziato come, in ordine ai profili contestati, gli esiti della selezione concorsuale non presentino affatto un autonomo contenuto discrezionale, ma siano invece espressione della mera attuazione delle disposizioni dettate dalla lex specialis e dai provvedimenti ministeriali di approvazione dei quesiti sottoposti ai candidati in occasione della prova scritta, invero unici per ogni classe concorsuale.*

*Non vi è chi non veda, infatti, come l'accoglimento della pretesa azionata richieda inevitabilmente la caducazione di clausole del bando concorsuale, ovviamente non disapplicabili non trattandosi di atto normativo, nonché dei provvedimenti presupposti che determinavano i contenuti del test, che hanno evidentemente condizionato l'attività dei singoli Uffici Scolastici Regionali, eliminando ogni margine di libera determinazione nella definizione delle*

*modalità di svolgimento della prova e, quindi, nell'individuazione dei candidati idonei.*

*Ne deriva che, anche per ovvie ragioni di uniformità dei giudizi e di parità di trattamento dei candidati, la valutazione di legittimità dei provvedimenti impugnati va rimessa a codesto ecc.mo Tribunale adito, dal momento che la pronuncia costitutiva è finalizzata a rimuovere gli effetti di atti che trovano applicazione oltre ciascun ambito regionale.*

**NEL MERITO**

**III) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 400 DEL D.LGS. 16 APRILE 1994 N. 297. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DEL D.L. 29 OTTOBRE 2019, N. 126 (CONV. CON L. 20 DICEMBRE 2019 N. 159. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 59 DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73 (CONV. CON L. 23 LUGLIO 2021, N. 106). ECCESSO DI POTERE. MANIFESTO SVIAMENTO.**

*Come dedotto in fatto, gli esiti della prova scritta sono stati fortemente condizionati dalla predisposizione di quesiti patentemente illegittimi, siccome formulati in modo ambiguo ovvero abbinati a risposte errate, sicché l'attività selettiva è risultata di fatto sviata rispetto al fine pubblico di individuare i candidati in possesso di adeguate competenze e capacità professionali.*

*In particolare, occorre focalizzare l'attenzione sull'item che atteneva proprio alla verifica circa la conoscenza delle materie di insegnamento relative alla classe concorsuale A018 (Filosofia e Scienze Umane).*

*Con il **quesito n. 12**, infatti, veniva chiesto ai candidati di rispondere alla seguente domanda:*

***“Quale dei seguenti strumenti può consentire agli studenti di costruire collaborativamente, in modalità sincrona, una presentazione online?”***

*a Socrative*

*b Kahoot*

*c Power Point Online*

*d Mentimeter”*

*Come si evince dall'elaborato corretto, il Ministero resistente indicava come corretta l'opzione c) – segnalata con un asterisco (\*) – in luogo dell'opzione d) flagata dalla ricorrente (X).*

*Al riguardo, l'erroneità del quesito, invero mal formulato e sostanzialmente sviante, risulta oggettivamente dimostrata se solo si tiene conto della natura della domanda in parola che, in sintesi, era finalizzata a verificare quale strumento informatico potesse consentire agli studenti di costituire una presentazione online.*

*Il quesito è del tutto **fuorviante ed ambiguo in quanto si presta a diverse soluzioni, non essendovi un'unica risposta esatta.***

*Il Ministero indica quale risposta esatta Power Point Online ma non è l'unica risposta corretta. **Anche la risposta “Mentimeter”, indicata dalla ricorrente, è corretta.***

10

Napoli  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

Aversa  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

Roma  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

Nola  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

Milano  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

Salerno  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

*Mentimeter è un'applicazione web che permette di creare presentazioni interattive in modo semplice, veloce e gratuito, con funzionalità uniche nel suo genere, tra cui la possibilità di creare quiz, sondaggi e word cloud in tempo reale, come risulta sia dall'Help center del sito di Mentimeter (doc. 15), che da altri siti tematici che illustrano le modalità del programma (doc. 16).*

*Con Mentimeter le presentazioni diventano non solo interattive, ma anche partecipative. L'applicazione, infatti, rilascia i risultati in tempo reale, con scarti di pochi secondi, con la conseguenza che le persone che partecipano alla lezione sono coinvolte e ne diventano parte integrante.*

*Nel quesito proposto dal Ministero veniva evidenziata proprio la possibilità per gli studenti di “costruire collaborativamente, in modalità sincrona, una presentazione online”.*

*Ebbene, la piattaforma Mentimeter soddisfa pienamente proprio questo requisito dal momento che gli studenti possono utilizzare anche i loro dispositivi (pc, tablet, smartphone) per visualizzare le presentazioni ed interagire rispondendo “in diretta” alle domande o ai sondaggi, realizzando, quindi, “collaborativamente una presentazione online” (doc. 17).*

*Alla luce di quanto sopra, la risposta fornita dalla ricorrente (Mentimeter) è corretta.*

*Ad ogni modo, non può non rilevarsi l'oggettiva impossibilità del candidato di individuare univocamente la risposta esatta, da cui l'effetto confondente del quesito.*

*Orbene, considerata la genericità della domanda, senza ulteriori specifiche, il quesito, e le relative risposte, sono certamente ambigue presentandosi a diverse interpretazioni, e, inoltre, la risposta fornita dalla ricorrente era senz'altro corretta.*

*Orbene, alla luce di quanto rilevato, appare chiara l'illegittimità dei provvedimenti impugnati a fronte del grave sviamento ingeneratosi a causa di quesiti oggettivamente erronei e ambigui.*

*Costituisce infatti ius receptum che «Affinché le domande somministrate in una prova concorsuale scritta a risposta multipla possano ritenersi rispondenti al principio generale di ragionevolezza dell'azione amministrativa occorre che le medesime, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti. I quesiti devono pertanto essere formulati in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta. In una prova concorsuale scritta a risposta multipla ogni quesito deve prevedere una sola risposta esatta, dovendosi ritenere illegittimi i quesiti contenenti più risposte esatte o nessuna risposta esatta. Qualora la risposta indicata dall'amministrazione come esatta non può essere considerata l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta, l'Amministrazione non può considerare la risposta fornita dalla ricorrente errata ai fini della valutazione delle sue competenze» (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. I, 21 giugno 2021 n. 7346. In*

*termini, cfr. ex multis TAR Campania, Napoli, Sez. II, 7 settembre 2021 n. 5729).*

*In tal senso, quindi, il limite nella discrezionalità tecnica assegnata all'Amministrazione pubblica si rinviene nella certezza ed univocità della soluzione corretta nonché, ovviamente, nella veridicità dei quesiti in termini di aderenza ai contenuti disciplinari e al programma d'esame.*

*Al riguardo, è stato affermato che «In tema di pubblici concorsi, se da un lato sussiste una certa discrezionalità nella elaborazione delle domande, dall'altro lato non è invece configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost.. In altre parole, in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta» (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III quater, 14 ottobre 2019 n. 11811).*

*La natura oggettivante del giudizio formulato in tale tipologia di prova, infatti, postula necessariamente che non vi sia margine di incertezza nella valutazione della risposta, sicché questa deve essere verificabile senza possibilità di soluzioni opinabili o di differenti soluzioni interpretative.*

*Ne deriva, quindi, che «In materia di svolgimento delle prove di un concorso pubblico, in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente*

13

Napoli  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

Aversa  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

Roma  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

Nola  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

Milano  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

Salerno  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

*l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta» (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 5 gennaio 2021, n. 158. In termini, cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060).*

*In ragione della cennata ricostruzione giuridica dei limiti di ragionevolezza e proporzionalità dell'attività tecnico-discrezionale, come tali sindacabili dal Giudice Amministrativo, **ne discende il dovere di garantire la effettiva rispondenza dei quesiti al complessivo patrimonio di conoscenze acquisite di una determinata disciplina, pena evidentemente l'attendibilità della selezione e la lesione di principi di imparzialità e par condicio.***

*Secondo un granitico orientamento giurisprudenziale, infatti, «La necessità che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito a risposta multipla, sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituisce un preciso obbligo dell'Amministrazione, con la conseguenza che, ove per errore sia stata prevista come valida una diversa risposta, scientificamente non corretta, incombe sull'Amministrazione il potere/dovere di agire in autotutela correggendo la risposta in discorso e riformulando la graduatoria sulla base del punteggio conseguentemente attribuibile» (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. II, 21 ottobre 2020 n. 4649. In termini, cfr. ex multis T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III quater, 27 agosto 2019, n. 10628).*

***Nella vicenda di cui è causa, invero, tale onere si presentava con un maggior grado di rilevanza tenuto conto che, secondo quanto espressamente disposto dall'art. 59, co. 10, lett. a) del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 cit. il Ministero resistente non ha pubblicato previamente la banca dati dei quesiti***

da cui estrarre gli items costituenti la prova d'esame. sicché i candidati hanno dovuto affrontare una gravosa preparazione generale sui contenuti della disciplina mediante lo studio dei principali testi e manuali di settore, avendo come unico criterio orientamento il quadro di riferimento, peraltro pubblicato solo 10 giorni prima della prova ex art. 7 del D.M. 9 novembre 2021 n. 326.

**IV) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, CONGRUITÀ E PROPORZIONALITÀ DI CUI AGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI PAR CONDICIO, TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DI CUI ALL'ART. 1 DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE REGOLE DELLA CONCORSUALITÀ E DEL PRINCIPIO MERITOCRATICO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ. ECCESSO DI POTERE. IRRAGIONEVOLEZZA. MANIFESTA ILLOGICITÀ. ILLEGITTIMITÀ DELLA SOGLIA DI IDONEITÀ IN QUANTO SENSIBILMENTE SUPERIORE ALLA SUFFICIENZA.**

*Il motivo di ricorso che precede ha senz'altro carattere assorbente.*

*Ad ogni modo ed in via gradata, va eccepita l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, dal momento che comportano l'esclusione della ricorrente che, all'esito della prova, ha comunque conseguito un giudizio positivo, avendo ottenuto un punteggio almeno pari – se non superiore – alla sufficienza aritmetica espressa in centesimi (68/100).*

*Il contestato esito, invero, scaturisce dall'illegittima e irragionevole determinazione della soglia di ammissione, stabilita dall'art. 3, co. 5 della*

15

Napoli  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

Aversa  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

Roma  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

Nola  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

Milano  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

Salerno  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

*lex specialis, a mente del quale «La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti».*

*Invero, la previsione di un punteggio minimo così elevato per il conseguimento dell'idoneità concorsuale si rivela assolutamente sproporzionata rispetto alle esigenze di interesse pubblico a fronte di una procedura che, comunque, viene strutturata in distinte prove selettive (scritta, pratica ed orale) cui si sottopongono i candidati in possesso dei requisiti di ammissione (diploma ITP, abilitazione all'insegnamento ovvero 24 CFU in materie nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche), a dispetto di quanto avvenuto nel corso dell'ultimo lustro, nel quale le procedure di reclutamento hanno avuto una mera caratterizzazione idoneativa e sono state riservate a determinate categorie di docenti.*

*Con ogni evidenza, la contestata soglia di superamento della prova appare irragionevole nella sua funzione di parametro di individuazione dei candidati più meritevoli ai fini dell'immissione in ruolo, dal momento che impedisce a coloro che hanno conseguito un giudizio di sufficienza aritmetica espressa in centesimi (60/100), di poter essere inseriti in graduatoria.*

*Come assunto agli onori della cronaca, la determinazione di tale soglia, unita alla manifesta erroneità dei quesiti somministrati in molte classi concorsuali ovvero alla loro formulazione in modo meramente nozionistico, ha comportato una drastica riduzione della platea dei candidati ammessi alle successive prove, sino a determinare addirittura l'esclusione di oltre il 90% dei candidati complessivi (**doc. 18**).*

16

Napoli  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

Aversa  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

Roma  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

Nola  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

Milano  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

Salerno  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

*Ne deriva che, a causa dei suddetti esiti paradossali, la graduatoria finale sarà sicuramente insufficiente a soddisfare le prossime esigenze organizzative del Ministero resistente.*

*Si è così venuta a produrre una ingiustificata lesione del favor participationis che, di fatto, vanifica del tutto lo stesso confronto concorrenziale fra i candidati rimasti in concorso, a fronte della sostanziale corrispondenza numerica con i posti vacanti e disponibili.*

**QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE**

**La dott.ssa Luisa Tambaro ha senz'altro diritto a partecipare al prosieguo della selezione concorsuale, tenuto conto della manifesta illegittimità che inficia il primo segmento procedimentale, costituito dallo svolgimento delle prove scritte.**

*Ad ogni modo, previa delibazione sull'istanza cautelare proposta (cfr. Corte cost., Ord. 27 gennaio 2006, n. 25), si ritiene opportuno sollevare sin d'ora la questione di incostituzionalità dell'art. 59, co. 10, lett. a) del 25 maggio 2021, n. 73 (conv. con L. 23 luglio 2021, n. 106), stante la manifesta violazione dei principi di ragionevolezza e trasparenza (art. 3 Cost.), imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.), di tutela del lavoro (art. 4 Cost.), di uguaglianza di accesso alle cariche pubbliche (art. 51 Cost.) nonché di conformità ai principi e delle norme dell'ordinamento europeo (art. 117 Cost.), e ciò nella denegata ipotesi in cui codesto ecc.mo Tribunale ritenga la formulazione letterale della disposizione assolutamente preclusiva al riconoscimento del diritto azionato, qualora questa non lasci spazio a*

*diversa interpretazione, riservandosi in prosieguo di giudizio ogni più opportuno approfondimento.*

*Innanzitutto, occorre rimarcare come la sollevata eccezione di incostituzionalità non impedisca comunque a codesto ecc.mo Tribunale di accordare le misure interinali necessarie a mantenere la res controversa integra e la parte ricorrente immune dal pregiudizio derivante dalla mora iudicii.*

*Secondo un granitico orientamento giurisprudenziale, infatti, il provvedimento cautelare è finalizzato a conciliare il carattere accentrato del sindacato di costituzionalità con il principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui agli artt. 24 e 113 Cost. nonché 6 e 13 CEDU, tenuto conto dell'efficacia provvisoria della misura concessa che è valida soltanto fino alla camera di consiglio successiva alla restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale (cfr. Cons. Stato, Sez. III, ordinanza 20 novembre 2014, n. 5343; Sez. VI, ordinanza 26 ottobre 2011 n. 4713; Adunanza Plenaria, ordinanza 20 dicembre 1999, n. 2; Corte cost., 16 luglio 2014, n. 200).*

*Nel merito, va evidenziato che la questione supera certamente il vaglio della necessaria "rilevanza" in quanto i provvedimenti impugnati non fanno altro che dare attuazione alla disciplina normativa censurata, sicché questa è chiaramente applicabile nel presente giudizio.*

*La questione, poi, è "non manifestamente infondata" dal momento che investe una norma afferente alla categoria delle c.d. leggi provvedimento, ossia di leggi che incidono su un numero determinato e limitato di destinatari*

*e presentano un contenuto particolare e concreto. La prescrizione in parola, infatti, interviene su procedure concorsuali non solo bandite ma anche in parte avviate, essendo state ormai raccolte da oltre due anni le domande di partecipazione, sicché la profonda riforma del meccanismo selettivo impatta sulla sfera giuridica di un numero limitato di soggette.*

*Orbene, come noto, tali particolari disposizioni sono legittime siccome la Costituzione non contiene alcuna riserva agli organi amministrativi o esecutivi degli atti a contenuto particolare e concreto, ma tuttavia devono sottostare ad un rigoroso scrutinio di legittimità costituzionale per il pericolo di disparità di trattamento insito in previsioni di tipo particolare e derogatorio (cfr. ex multis Corte cost. 20 novembre 2013, n. 275).*

*Sussiste infine l'interesse all'accertamento di incostituzionalità in capo alla ricorrente: qualora cassata dall'ordinamento la disposizione censurata, verrebbe a determinarsi la modifica dei requisiti di idoneità per l'ammissione alle successive prove (pratica ed orale).*

*Al riguardo, occorre precisare che la norma contestata, pur derogatoria rispetto al regime giuridico generale e settoriale delle procedure di reclutamento, non è di certo attributiva del generale potere del Ministero resistente di indire le procedure concorsuali, che invero scaturisce da apposita previsione costituzionale (art. 97 Cost.), ma si limita a regolamentare le modalità di configurazione di tale potere e, in particolare, l'individuazione della soglia di idoneità alla prova scritta”.*

#### **P Q M**

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti.

19

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

Con le conseguenze di legge anche in ordine a diritti, onorari e spese di giudizio, con attribuzione all'avvocato dichiaratosi antistatario, come in procura.

Ai sensi dell'art. 14 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia attiene a materia rientrante nel pubblico impiego ed è di valore indeterminabile, sicché è dovuto il contributo unificato nella misura ridotta pari ad € 325,00.

Napoli – Roma, 27 aprile 2023

(avv. Guido Marone)

**Istanza di autorizzazione alla notificazione del ricorso per pubblici proclami ex art. 41, co. 4 cod. proc. amm..**

Il sottoscritto avv. Guido Marone, quale difensore e procuratore della ricorrente,

premessi che

- la presente azione è finalizzata ad ottenere la riammissione della ricorrente alla selezione concorsuale relativa al decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, prot. n. 10457 del 6.03.2023, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito definitiva del concorso ordinario per il reclutamento del personale docente indetto con d.D.G. 21 aprile 2020 prot. n. 499, con riferimento ai posti banditi nella Regione Campania, per la classe concorsuale A018 (Filosofia e Scienze Umane), sicché, nel rispetto del

20

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

principio del contraddittorio, il ricorso introduttivo del giudizio deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati siccome figuranti in detta graduatoria e passibili di essere pregiudicati dall'eventuale accoglimento della domanda proposta;

- la notifica del ricorso nei modi ordinari è impraticabile o comunque oltremodo gravosa, non essendo possibile individuare il novero effettivo dei controinteressati, nonché reperire residenze e domicili certi nei tempi ristretti previsti dal rito cautelare;

- secondo indirizzo consolidato del Giudice Amministrativo, formatosi anche in giudizi analoghi a quello di cui è causa (cfr. *ex multis* T.A.R. Lazio, Sez. III Bis, decreto cautelare n. 4756/2016 del 12 agosto 2016), l'onere di integrazione del contraddittorio può essere assolto mediante notificazione per pubblici proclami da effettuare con pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente (sia nella sede centrale che in quelle territorialmente competenti) di copia integrale del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti, del provvedimento e dell'elenco dei controinteressati;

chiede

all'Ill.mo Presidente del TAR Lazio, Roma, affinché voglia autorizzare ai sensi dell'art. 41, co. 4 cod. proc. amm. lo scrivente avvocato ad effettuare la notifica del presente ricorso per pubblici proclami mediante pubblicazione degli atti sul sito web dell'Amministrazione resistente.

Napoli-Roma, 27 aprile 2023

(avv. Guido Marone)

21

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

**PROF. GUIDO MARONE**  
**AVVOCATO**

Il sottoscritto difensore dichiara che le copie analogiche utilizzate per la notifica in proprio, ai sensi dell'art. 7 della L. 21 gennaio 1994 n. 53, sono conformi all'originale digitale nativo del presente atto.

Napoli-Roma, 27 aprile 2023

(avv. Guido Marone)

Firmato digitalmente da: MARONE GUIDO  
Ruolo: 4.6 Avvocato  
Organizzazione: ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI  
Data: 27/04/2023 09:52:28

22

**Napoli**  
**Via L. Giordano n.15 - 80127**  
**Tel. 081 229 83 20**

**Aversa**  
**Via G. Verdi n. 13 - 81031**  
**Tel. 081 229 83 20**

**Roma**  
**Via A. Salandra n. 18 - 00187**  
**Tel. 06 442 72 294**

**Nola**  
**Via G. Imbroda n. 67 - 80035**  
**Tel. 081 229 83 20**

**Milano**  
**Largo F. Richini n. 6 - 20122**  
**Tel. 02 582 15 254**

**Salerno**  
**Via T. Prudenza n. 7 - 84131**  
**Tel. 089 097 83 47**

### **Avviso**

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza collegiale n. 11375/2023 del 6 luglio 2023, emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. IIIbis, nel giudizio RGN 7619/2022.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma" della sezione "T.A.R.".